

Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno

- Vista la richiesta formulata dall' [REDACTED]
- visto il provvedimento di ammissione [REDACTED] al patrocinio a spese dello Stato in data 29.10.2015;
- ritenuto che, in conformità con il costante orientamento giurisprudenziale, anche l'attività espletata dal difensore in sede di mediazione debba essere posta a carico dello Stato in caso di previa ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato e che debba essere liquidata in relazione ai parametri dell'attività stragiudiziale;
- considerato l'art. 82 DPR 115/2002, in base al quale "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
- tenuto conto della richiesta, in considerazione del numero degli incontri avanti al mediatore (uno) della limitata complessità dell'incarico e dell'impegno necessario al suo espletamento;
- applicata la riduzione del 50% prevista dal T.U. sulle spese di giustizia;

PQM

- liquida in favore dell'avv. [REDACTED] la somma, già ridotta, di complessivi euro 600,00 incluso rimborso forfettario (15%) oltre iva e cpa come per legge;
- pone l'onere del pagamento a carico dello Stato.

Si comunichi anche al P.M..

Ascoli Piceno 12.9.2016

Il Giudice

[REDACTED]